

LA
LEGGE CASATI

E
L'INSEGNAMENTO PRIVATO SECONDARIO

per
GIUSEPPE ALLIEVO

PROFESSORE NELL' UNIVERSITÀ TORINESE



TORINO,
TIPOGRAFIA SALESIANA
1879.

LA

LEGGE CASATI

E

L'INSEGNAMENTO PRIVATO SECONDARIO

L. A.

LEGGE CASATI

E

L'INSEGNAMENTO PRIVATO SECONDARIO

per

GIUSEPPE ALLIEVO

PROFESSORE NELL' UNIVERSITÀ TORINESE



TORINO,
TIPOGRAFIA SALESIANA
1879.

AL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
FRANCESCO PEREZ
DEL LIBERO INSEGNAMENTO PROPUGNATORE POTENTE
OSO RIVOLGERE QUESTE PAGINE
INVOCANDO SOPRA DI ESSE LA SUA BENEVOLA ATTENZIONE

PROEMIO

La Legge 13 Novembre 1859, che ancora oggidì governa la pubblica istruzione in Italia, co' suoi articoli 226, 240, 241, 243, 246, 252, 253, riconosce il principio del libero insegnamento nelle scuole secondarie; ma questo principio, per quantunque già ristretto entro certi confini, venne poi nella sua pratica applicazione ridotto ad una vana ed ingannevol parola dal potere esecutivo, siccome ebbi ad osservare nella mia *Riforma della educazione moderna, mediante la riforma dello Stato*, a pag. 25 e seguenti. I Ministri con Circolari illegali e con Decreti costrettivi, i Provveditori con falsate o tortuose interpretazioni, i Consigli scolastici con arbitrarii od inconsulti provvedimenti, governarono a loro talento gli Istituti scolastici

privati, e tant'oltre si spinsero in questa via malaugurata, che omai la Legge Casati venne posta nel dimenticatoio, e l'autorità scolastica grida col fatto: La Legge son io (1). Si chiusero di botto Istituti e Convitti scolastici senza avere prima disaminato nè punto nè poco la loro origine e l'indole costitutiva, a fine di rilevare se e fino a qual segno soggiacciono all'impero della legge. La vigilanza legale tramodò in arbitraria inquisizione, ricercando quale retribuzione fosse assegnata ad insegnanti privati, e scandagliando se attendano essi stessi davvero all'insegnamento ed in quale misura si giovino di supplenti. Un Decreto ministeriale 11 dicembre 1872, violando l'art. 226 della vigente Legge, obbligava gli alunni dei seminarii vescovili ad un anno di studio presso gli Istituti pubblici, nelle scuole private o sotto la vigilanza paterna prima di presentarsi agli esami per aspirare ai titoli scolastici, concessi agli alunni delle scuole pubbliche (2).

Questa violenta condizione di cose non può,

(1) So di un Provveditore e d'un Presidente di Consiglio scolastico in una celebratissima città del Piemonte, i quali la Legge Casati dissero morta e sepolta da non parlarne più; poi provocarono il Decreto di chiusura di un Istituto, appoggiandolo per appunto all'art. 246 della Legge medesima.

(2) Questo illegale Decreto sta per venire abrogato dal ministro Perez.

non deve durare, perchè grave detrimento ne patiscono i pubblici studi. Torna necessario che il potere esecutivo rientri ne' suoi giusti confini, ed in faccia ad esso risorga e parli la legge, che ora giace sepolta sotto lo strettoio delle sue ordinanze. A tal uopo occorre richiamare la pubblica attenzione sulla vigente Legge Casati 13 Novembre 1859, e ricercare lo spirito particolare che la informa, e chiarire il vero senso de'suoi prescritti, che riguardano le scuole private, a fine di determinare la giusta misura delle sue pratiche applicazioni e rilevare i confini assegnati al potere esecutivo dall'un lato, e dall'altro riconoscere i diritti propri dei cittadini nell'ordine scolastico.



CAPO I.

Lo spirito della Legge Casati in rispetto all'insegnamento privato.

È cosa da tutti saputa, come la Legge Casati sia stata dal Re promulgata in tempo, che il Parlamento era sospeso, perciò in virtù de' poteri assoluti conferiti ai Ministri. Non essendo quindi concesso di consultare in proposito le discussioni parlamentari, giova rilevare lo spirito informatore della Legge dalla *Relazione a Sua Maestà intorno al riordinamento dell'istruzione pubblica*, che precede la Legge medesima, e che rivela lucido e schietto l'intendimento del Ministro, che la dettava.

Nel porre mano alla riforma degli ordini scolastici il Ministro si trova di fronte alla gran questione del libero insegnamento, vivamente agitata ed in sensi contrarii discussa, e nonchè ripudiarla l'accoglie e la risolve in questi termini: « Mentre lo spirito di libertà è il vivificatore della società, mentre ad esso informansi i codici e tutte le applicazioni dell'umana operosità, sarebbe incomportabile contraddizione il soffocarlo e l'escluderlo quando si tratta di

insegnamento. » Nè altri s'immagini, che sia questa un'opinione particolare del Ministro legislatore, e quasi ispiratagli dal sentimento de' poteri assoluti, ond'egli era temporaneamente rivestito. Poichè tosto dopo soggiunge: « Al principio di libertà doveva pertanto ispirarsi il nuovo ordinamento, anche per conformarsi agli intendimenti del Parlamento, il quale nella grave discussione sulla Legge del 22 giugno 1857 lo riconobbe espressamente e proclamò che esso sarebbe posto ad atto nelle leggi speciali, che dovevano regolare i diversi rami dell'istruzione. »

La libertà scolastica può assumere forme le più svariate ed ammette gradazioni le più disparate; e però facendosi a determinarne il valore, il grado ed il modo di sua applicazione il Ministro ripudia una libertà assoluta ed illimitata, ed « ammettendo la concorrenza degli insegnamenti privati con quelli ufficiali » si pronuncia per « un sistema medio di libertà sorretta da quelle cautele, che la contengono entro i dovuti confini e da quelle guarentigie che l'assicurino e la difendano contro i nemici palesi ed occulti, i quali la farebbero traviare e ne guasterebbero il frutto. » Queste cautele e queste guarentigie la Legge ha determinate; e quando siano dai privati insegnanti adempiute, l'Autorità scolastica non ci ha più nulla a vedere. Tutto ciò che la Legge lascia nell'indeterminato e nell'indefinito, costituisce, direi, un campo chiuso, che spetta alla libera attività privata, nè può soffrire invasione veruna dal potere esecutivo. Bella concorrenza davvero sarebbe quella di istituti privati ridotti ad una storpiatura o miserevole copia dei governativi! Bella libertà scolastica quella di chi fosse legato mani e piedi ai ceppi dell'Autorità ufficiale!

Discorrendo delle regole e delle guarentigie ri-

chieste all'esercizio della libertà insegnativa il legislatore così si esprime : « In questa Legge fu lasciata la più larga libertà all'Autorità paterna ; dai privati furono richieste quelle prove di capacità e di moralità che possono dare alla società ed alle famiglie sufficienti guarentigie ; ai Corpi morali infine fu concessa bastevole larghezza, perchè possano utilmente valersi della propria iniziativa e dei proprii mezzi, ma sotto la tutela dell'Autorità, che loro concede e mantiene l'esistenza civile. » E più giù, là dove fa parola degli studii secondarii classici in particolare, dice : « Quanto agli Istituti ecclesiastici d'istruzione secondaria fu mantenuta la legislazione anteriore ; e per i privati fu concesso che possano aprir scuola sempre quando, oltre al dar prova d'una specchiata moralità, affidino gli insegnamenti di essa ad istitutori muniti degli stessi titoli di capacità che si richiedono negli insegnanti pubblici. »

Nel riferire questi brani della relazione ministeriale, due concetti fermarono segnatamente la mia attenzione, siccome quelli, che giovano assai a segnare le giuste attinenze dell'Autorità scolastica col privato insegnamento. Primamente la Legge *lascia la più larga libertà all'autorità paterna* ; e ben a ragione. Poichè è verità da tutti i sommi pedagogisti riconosciuta questa, che il diritto dello istruire e dello educare esiste nei genitori assoluto e primitivo, nei governanti secondario e derivato ; e per conseguente l'Autorità è tenuta a rispettare nel reggimento dei privati Istituti il tacito od' espresso consenso dei padri di famiglia. Secondamente la Legge richiede dai privati istitutori *guarentigie sufficienti*, non già assolute : ciò è dire, che non è dato al potere esecutivo prescrivere per filo e per segno il da farsi nelle scuole private.

CAPO II.

I prescritti della Legge e l'insegnamento privato secondario.

Le cose discorse rivelano quale sia la mente del legislatore, e conforme ad essa vanno interpretati i pronunciati della Legge da lui dettata.

L'art. 246 è così concepito. « È fatta facoltà ad ogni cittadino, che abbia l'età di venticinque anni compiuti ed in cui concorrano i requisiti morali necessari, di aprire al pubblico uno stabilimento d'istruzione secondaria, con o senza convitto, purchè siano osservate le seguenti condizioni :

1° Che le persone cui saranno affidati i diversi insegnamenti abbiano rispettivamente i requisiti voluti da questa Legge per aspirare ad insegnare in una scuola secondaria pubblica, o titoli equipollenti.

2° Che gli insegnamenti siano dati in conformità del programma in cui sarà annunciata al pubblico l'apertura dello stabilimento, e che ad uno stesso insegnante non possano essere affidate più di due materie d'insegnamento.

3° Che lo stabilimento sia aperto in ogni tempo alle Autorità, cui è commessa l'ispezione ordinaria delle scuole secondarie, come altresì alle persone cui il Ministro avrà data una delegazione a questo fine. »

I diversi insegnamenti siano affidati ad istitutori legalmente abilitati: questo solo, e nulla più, richiede la Legge a guarentigia delle famiglie e della società. Laonde il reggimento interno di un Istituto privato rimane, quanto agli studi, tutto quanto in piena

balia del Capo, che lo presiede. Questi ha facoltà e diritto di determinare per ciascuna classe la durata e la misura delle materie d'insegnamento prescritte dalla Legge, di assegnare professori o per classe o per materia (1), di comporre l'orario delle lezioni nel modo che reputa meglio confacente al progresso degli alunni, di adoperare quali libri di testo gli paiono più adatti, di ordinare gli esami di promozione, di formulare i programmi d'insegnamento e va discorrendo. Quanto a quest'ultimo punto gli è vero, che il secondo capoverso dell'art. 246 della Legge prescrive, che « gli insegnamenti siano dati in conformità del programma in cui sarà annunciata al pubblico l'apertura dello stabilimento ; » ma non vi si parla nè punto, nè poco di programmi governativi. La ragione è manifesta. Gli Istituti privati soggiacciono all'impero della Legge, e non punto ai prescritti dei Decreti e dei Regolamenti governativi, i quali valgono soltanto per ginnasii e licei dello Stato. Ora la Legge designa bensì le diverse materie d'insegnamento secondario, ma non formola i programmi d'insegnamento proprii delle singole classi, i quali invece vengono emanati dal Ministero, e di quando in quando mutati. L'Istitutore privato è tenuto a notificare al pubblico ed al regio Provveditore il programma degli insegnamenti, affinché vi si possa rilevare, se mai esso contenga alcunchè di offensivo dell'ordine morale o dei principii, che governano l'ordine sociale pubblico dello Stato, e non già per accertare se essi siano condotti sulla falsariga dei programmi governativi.

Il terzo capoverso dell'art. 246 sancisce, che l'Isti-

(1) Ciò è a dire, che un professore può insegnare o tutte le materie di una data classe, od una data materia in tutte le classi.

tuto privato sia in ogni tempo aperto alla ispezione dell' Autorità scolastica. Siffatta ispezione va ordinata allo scopo di rilevare se nulla si commetta contro la salute degli alunni o la pubblica morale, o le patrie istituzioni, ma nulla può contro l'interno ordinamento scolastico dell'Istituto.

Di tal modo io avviso debba essere interpretato l'art. 246 della Legge, se si vuole effettivamente rispettato il principio del libero insegnamento da essa riconosciuto, e se si ammette davvero col legislatore *la concorrenza degli insegnamenti privati con quelli ufficiali.*

A maggiore conferma e più forte rincalzo di questa sentenza giova ricordare la Legge 22 giugno 1857, discussa ed approvata dal Parlamento, alla quale accenna il ministro Casati nella sua citata relazione. Essa esordisce con questo 1° articolo. « L'insegnamento o è pubblico o privato. Il Ministro della pubblica istruzione governa il primo e ne promuove l'incremento; sopravveglia il secondo *a tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico.* » Queste parole da me notate in corsivo fanno manifesto, come la vigilanza governativa debba arrestarsi in faccia all'ordinamento interno degli studi di un Istituto privato. Che anzi questa medesima disposizione legislativa ricompare tal quale all'art. 3 della Legge Casati, giusta il quale il Ministro *non governa* il privato insegnamento, ma lo sopravveglia: e siccome nel Ministro s'insedia di fatto il potere esecutivo, così nessun Regolamento o Decreto, vuoi regio, vuoi ministeriale ha virtù obbligatoria sopra le scuole private, e la vigilanza governativa vi è limitata alla tutela della morale, dell'igiene, dell'ordine pubblico e delle istituzioni dello Stato.

Altra notevole guarentigia, che la Legge assicura al libero insegnamento, sta registrata all'art. 226, il quale ammette agli esami di licenza ginnasiale e liceale anche i giovani, che non frequentarono gli istituti governativi. Questa provvida disposizione legislativa manifesta un valore siffattamente universale, che qualunque siasi candidato, dovunque e comunque abbia percorso i suoi studi, ha diritto a siffatti esami di licenza senz'obbligo di comprovare con appositi documenti di essere stato ammaestrato da insegnanti approvati.

CAPO III.

Delle diverse sedi d'istruzione secondaria privata.

L'articolo 246 della Legge fin qui discussa, insieme coi tre altri che lo susseguono, riguarda gli Istituti privati d'istruzione secondaria propriamente detti. Ma la Legge medesima riconosce altre sedi d'insegnamento secondario, ed altre ancora da essa taciute e non punto divietate occorre di riconoscere, ciascuna delle quali va fornita d'un'indole affatto speciale, che dagli Istituti sottoposti all'articolo 246 le differenzia.

L'articolo 250 concede « ai cittadini, che abbiano ottenuta l'abilitazione ad un dato insegnamento ginnasiale o liceale, la facoltà d'aprire personalmente corsi pubblici intorno a quelle materie, per cui avranno titolo legale sufficiente, » e loro assicura le guarentigie medesime concesse ai Capi degli stabilimenti privati. Ecco adunque nuova sede d'insegnamento secondario diversa da quella, che posa sopra l'articolo 246, essen-

dochè si regge tutta quanta sulla persona dell'Istituto, che insegna e presiede ad una.

Una forma affatto peculiare d'istruzione secondaria è quella, che riposa sugli articoli 250 e 251 della Legge, quella cioè che « si dà nell'interno delle famiglie sotto la vigilanza dei padri o di chi ne fa legalmente le veci, ai figli della famiglia ed ai figli dei congiunti della medesima; » come pure « quella che più padri di famiglia associati a questo intento faranno dare sotto l'effettiva loro vigilanza e sotto la loro responsabilità in comune ai proprii figli. » Questa guisa d'Istituto, che chiameremmo domestico o paterno, la Legge medesima « proscioglie da ogni vincolo d'ispezione per parte dello Stato. « Questo saggiissimo pronunziato legislativo, che riconosce nei genitori il diritto originario e supremo dello istruire i proprii figli, non può non valere altresì per quei generosi benefattori dell'umanità, i quali raccolgono a cristiano ospizio poveri e derelitti orfani, a fine di adempiere verso di essi il santo ministero di padre?

Vengono ora gli altri generi d'Istituti scolastici facciati dalla Legge, eppur meritevoli di attento esame, quelli cioè che si appellano ecclesiastici o vescovili, o quelli che si denominano stabilimenti di beneficenza o carità. Io tengo per fermo che essi non cadono sotto il prescritto dell'articolo 246 della Legge, come gli Istituti privati propriamente detti, da cui sostanzialmente si differenziano; ed eccone le ragioni.

Il Ministro Casati nella citata relazione premessa alla Legge, che da lui si denomina, scrive queste poche e semplici parole: « Quanto agli Istituti ecclesiastici d'istruzione secondaria fu mantenuta la le-

gislazione anteriore, » nè aggiunge sillaba di più. È adunque chiaro come la luce meridiana, che siffatti Istituti non soggiacciono alla sfera giuridica della Legge Casati, e che il provocarne o decretarne la chiusura in nome di essa è abuso imperdonabile di potere esecutivo. Interroghiamo adunque la Legge anteriore 22 giugno 1857, discussa ed approvata dal Parlamento. L'articolo 9° suona così: « Gli studi fatti nei Seminari e nei Collegi vescovili od in ogni altro Istituto ecclesiastico o religioso di qualsivoglia denominazione, i quali non siano esclusivamente per giovani destinati alla carriera sacerdotale, ove non si uniformino alle discipline vigenti per gli Istituti pubblici di educazione e d'istruzione, non avranno valore per l'ammissione ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione. » Quest'articolo consuona perfettamente col l'articolo 57° della Legge 4 ottobre 1848, il quale è così concepito: « I Seminari vescovili sono retti dalle particolari discipline riconosciute dalla Chiesa e dallo Stato per quanto spetta all'educazione degli ecclesiastici. Gli studi ivi fatti non potranno servire per l'ammissione ai corsi, agli esami ed ai gradi delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, tranne che quegli Istituti si conformino alle discipline stabilite nelle leggi e regolamenti che sono emanati ed emaneranno. »

Da siffatta legislazione anteriore alla presente Legge Casati e tuttora vigente, consegue che i Seminari vescovili d'istruzione secondaria sono lasciati liberi d'appigliarsi all'uno od all'altro di questi due partiti: 1° Conformarsi al reggimento delle altre scuole, affidando gli insegnamenti ad istitutori muniti di titoli legali; 2° Provvedere soltanto al bisogno delle Diocesi

ed alle esigenze della carriera ecclesiastica con insegnamenti affatto speciali e destituiti d'ogni carattere governativo. Nel primo caso gli alunni di quegli Istituti hanno diritto di venire ammessi ai corsi, agli esami ed ai gradi delle scuole governative; nel secondo caso gli studi seminarili non hanno valore od efficacia legale, non essendo riconosciuti dal Governo. In amendue i casi poi nessun precetto di Legge può obbligare l'Autorità ecclesiastica a proporre ai proprii Seminari professori legalmente abilitati all'insegnamento. Havvi però fra la Legge del 1848 e la Legge del 1857 questo divario, che la prima non riconosce nel Governo il diritto di sorvegliare i Seminari vescovili mercè le ispezioni delle Autorità scolastiche; mentre la seconda aggiunse al citato articolo 9 il seguente capoverso: « In ogni caso tali stabilimenti andranno soggetti alla vigilanza governativa. » Quest'articolo adunque sancisce, che in qualunque condizione versino gli Istituti vescovili, cioè siano essi riconosciuti dal Governo mercè professori legalmente abilitati, o conservino il privilegio concesso ai piccoli Seminari dal Concilio di Trento, il Ministero avrà diritto alla sorveglianza sopra i medesimi. Ma giova rammentare, che i limiti di siffatta sorveglianza sono già nettamente segnati dall'articolo 1° di questa medesima Legge 22 giugno 1857, giusta il quale l'ispezione governativa non può ingerirsi in cose che riguardino gli studi e gli insegnamenti scolastici, ma deve starsi paga di riconoscere, se nulla vi si commetta contro le leggi dello Stato, o l'igiene o la pubblica morale.

Non meno profonde sono le differenze, che intercedono fra gli stabilimenti privati contemplati dall'arti-

colo 246 della vigente Legge Casati e gli Istituti scolastici sorretti dalla cristiana beneficenza. Un cittadino che del proprio *apre al pubblico uno Stabilimento d'istruzione secondaria con o senza convitto*, mira di certo al nobile intendimento di promuovere il meglio che può colla sua libera operosità l'incremento dei pubblici studi e la comune coltura; ma intende altresì a prosperare la sua fortuna, e scorge nel suo Istituto una fonte di lecito ed onesto guadagno. Egli rimerita di particolare mercede l'opera dei suoi insegnanti, ed esige dagli scolari e dai convittori il debito del loro ammaestramento e del loro vitto; di che potrebbe sorgere qualche collisione o lotta tra l'interesse privato dell'Istitutore e le esigenze dei pubblici studi per guisa, che questi ne patiscano detrimento e rovina. Ben altra è la condizione di un Istituto di beneficenza. Quivi l'interesse economico del Capo, che lo presiede, scompare affatto, vinto dalla carità cristiana; quivi gratuita l'opera degli insegnanti, gratuito l'ammaestramento degli alunni. La beneficenza, che sorregge questi ospizi scolastici, acquista diritti che il Governo medesimo è tenuto di rispettare, perchè sono i diritti medesimi della società tutelata ed avvantaggiata da quegli ospizi. Un pio istitutore, che raccoglie a convivenza privata poveri fanciulli abbandonati alla mala ventura, i quali o non hanno più padre, od appartengono a famiglie, che un dì floride e potenti, ora patiscono gli insulti della pubblica miseria, e li raccoglie per rompere loro insieme col pane quotidiano anche il pane della vita intellettuale, morale e religiosa, mercè l'opera di educatori e maestri, e li sostiene, non avendo del proprio, con largizioni invocate dalla pubblica carità, questo istitutore arreca alla società ed al Governo un servizio inestima-

bile, avviando al bene una turba di giovanetti che altramente sarebbero forse riusciti un flagello sociale. In virtù appunto di questo segnalato servizio il Governo, siccome quello che esiste pel bene comune, mal può pretendere che gli insegnanti di siffatti Istituti abbiano da lui ricevuto il battesimo della scienza, segnatamente quando la scienza è proclamata libera dalla pubblica opinione e l'istruzione è sancita obbligatoria; e però esso si chiarirebbe reo di lesa prosperità sociale se trascorresse fino a decretare la chiusura di tali ospizi e disperderne colla forza i poveri alunni, per ciò solo che gli insegnanti sono o tutti o parte destituiti di titoli legali. Niuno contesta al Governo il diritto di sopravvegliare tutti gli Istituti scolastici, purchè la sua ispezione si mantenga nei limiti segnati dall'articolo 3° della Legge vigente. In fatto poi d'insegnamenti e di studi proprii di questi ospizi scolastici, a lui basti che quelli che tra gli alunni, i quali intendano di percorrere i corsi universitarii, siano tenuti agli esami presso le scuole governative; gli esami faranno fede se il ricevuto insegnamento valga all'uopo o riesca insufficiente.

Queste ragioni mi sembrano vevoli a chiarire, come gli ospizi d'istruzione secondaria non soggiacciono all'articolo 246 della Legge a cagione dell'indole peculiare, che li differenzia dai comuni Istituti privati. Perciò nel corso della discussione ho sempre parlato del Governo, ossia del potere esecutivo ministeriale, non già della Legge; poichè, se vi esistesse una esplicita disposizione legislativa, la quale contenesse nella sua sfera anche gli Istituti, di cui discorriamo, ogni commento tornerebbe inutile, ogni discussione riuscirebbe pericolosa. Alla Legge, per quantunque dura ed odiosa, occorre chinare il capo. Ma così non

istà la cosa. In conferma della mia interpretazione mi giova citare l'articolo 356 della Legge, che suona di tal modo: « Le persone che insegnano a titolo gratuito nelle scuole festive per i fanciulli poveri, o nelle scuole elementari per gli adulti, *od in quelle dove si fanno corsi speciali tecnici per gli artigiani*, sono dispensate dal far constare la loro idoneità. » Le parole dell'articolo segnate da me in corsivo accennano all'insegnamento secondario tecnico, sebbene il capo, a cui esso si riferisce, appartenga al titolo V della Legge, che riguarda la *istruzione elementare*; ma siccome in questo stesso titolo è compreso il capo degli articoli riguardanti le scuole normali, che non appartengono di sicuro all'istruzione elementare, perciò se non sono richiesti i titoli legali a chi insegna a titolo gratuito in scuole tecniche, che costituiscono il primo grado dell'insegnamento secondario tecnico, ragion vuole che fruisca della stessa concessione chi insegna a titolo gratuito in scuole ginnasiali, che formano il primo grado dell'insegnamento secondario classico.

CAPO IV.

Chiusura degli Istituti di libero insegnamento.

Entro quali limiti lice all'Autorità scolastica decretare la chiusura delle scuole, di cui facciamo parola? La proposta questione va diversamente discussa e risolta a seconda delle diverse guise di Istituti testè divisate. A tal uopo mette bene anzitutto rammentare i due pronunciati legislativi, sui quali si regge la libertà scolastica, che cioè il Ministro non *governa* l'insegnamento privato, ma lo *sopravveglia*, e che la

vigilanza sua va circoscritta alla tutela della morale, dell'igiene e dell'ordine pubblico.

Ciò posto, per quel che si attiene agli Istituti privati contemplati dall'art. 246, la Legge stabilisce, che uno stabilimento « finchè si mantiene nelle condizioni accennate all' articolo precedente, non potrà essere chiuso se non se per cause gravi, in cui sia impegnata la conservazione dell'ordine morale o la tutela dei principii che governano l'ordine sociale pubblico dello Stato o la salute degli allievi » (art. 247). Quali siano *le condizioni accennate* all'art. 246, già ci vengano vedute a pag. 14. Ogni qual volta i diversi insegnamenti di un Istituto sono *affidati*, val quanto dire commessi alla fede di professori legalmente approvati, le famiglie e la società sono sufficientemente garantite per quel che riguarda le sorti degli studi; e siccome l'Autorità scolastica non può arrogarsi il diritto di prescrivere ai professori la durata, la misura e l'ordine degli insegnamenti, di imporre l'orario delle lezioni, di vietare che essi si giovino dell'opera altrui, semprechè la necessità lo richiegga, perciò trasmoderebbe dal proprio potere chiudendo un Istituto per ciò solo, che i maestri non insegnano in quella misura ed in quella forma, che le talenta. Nè si opponga che di tal modo lo spirito della Legge rimane violato; poichè essa formalmente sancisce, che il Ministero *non governa* il privato insegnamento, e porge *alla società ed alle famiglie sufficienti garantigie* (sono parole del legislatore) prescrivendo che gli insegnamenti siano *affidati* a maestri approvati, ai quali (e non punto al Governo) incombe la responsabilità dei medesimi.

La Legge 22 giugno 1857 stabiliva, che il Ministero prima di ordinare la chiusura di uno stabilimento scolastico, udisse le difese del Direttore incolpato. È

questa una disposizione imperiosamente richiesta dalla somma gravità della cosa, ed omninamente conforme allo spirito della legislazione ordinaria. Un Istituto scolastico colpito da un Decreto di chiusura, anche ingiusto, è moralmente perduto in faccia alla pubblica opinione; e quando gli venisse fatto di riaprirsi, ben difficilmente potrà riaversi dal colpo fatale. Arroge, che il Ministero, sollecito più assai dell'autorità propria, che della giustizia, non usa revocare un Decreto anche riconosciuto manchevole di salda base, o negar fede alla relazione dell'Autorità scolastica locale, le cui proposte potrebbero tal fiata essere dettate dallo spirito partigiano, anzichè dall'amore del Vero. Il diritto di difesa concesso al Direttore accusato fa sì, che il Consiglio provinciale scolastico proceda più guardingo e circospetto nelle sue relazioni e proposte, e scampa il Ministro dalla brutta necessità di revocare un ingiusto Decreto.

Sorge qui nuova questione. Gli Stabilimenti, di cui ora facciamo parola, possono od essere scuole solamente esterne, od avere un convitto annesso alle scuole medesime. Poniamo che il Ministero abbia decretato la chiusura di un ginnasio con Convitto privato per la sola ragione, che non vi insegnano professori approvati. Forsechè il Decreto ministeriale, ad essere legalmente eseguito, trae necessariamente con sè lo sfratto degli alunni dal Convitto medesimo? Certamente che no. Un ginnasio scolastico è luogo d'insegnamento; e però il Decreto di chiusura debbe intendersi eseguito, quando l'insegnamento è cessato. Il Convitto invece è protetto dal diritto di associazione riconosciuto dallo Statuto, nè può venire disciolto dal Governo, semprechè vi rimangano rispettati la morale,

l'igiene, l'ordine politico e civile, e sussista il consenso de' parenti degli alunni. Gli avversarii saranno pronti ad osservare in contrario, che rimanendo in piè il Convitto si corre pericolo che vi si prosiegua sott' altra forma l'insegnamento. Ecchè! È forse un delitto l'ammaestrare giovanetti in qualche disciplina col consenso dei genitori? Forsechè non basta, a garanzia della società e de' padri di famiglia, l'aver recato a pubblica notizia, che il Governo non riconosce l'insegnamento di quel ginnasio, perchè non affidato a professori approvati, sicchè qual genitore vi mandi i proprii figli, non abbia a dolersi che di se stesso, se mai i loro studi sortissero un esito infelice? La Legge ha *lasciata la più larga libertà all'autorità paterna*: per conseguente se in virtù dell'art. 251 possono i padri far ammaestrare da qualsiasi istitutore i loro figli entro il recinto domestico, non veggo ragione, per cui venga loro negata tale facoltà nel caso, che stiamo disciucendo.

Non evvi motivo di soffermarci alquanto intorno le altre sedi di insegnamento contemplate dagli articoli 250, 251, 252, della Legge; poichè i corsi pubblici personalmente aperti da un insegnante munito di titolo legale sufficiente non possono essere chiusi se non per una delle tre gravi ragioni indicate dall'art. 247: quanto poi all'istruzione secondaria data o nell'interno delle famiglie o in istituti paterni, essendo essa proscolta da ogni vincolo d'ispezione governativa, non evvi luogo a questione di sorta.

Facendo ora passo agli Istituti ecclesiastici d'istruzione secondaria, quali sono i piccoli Seminarii o Collegi vescovili, occorre ricordare, che per essi *fu mantenuta la legislazione anteriore*, la quale non esige

che i diversi insegnamenti vi siano affidati a maestri legalmente approvati. Di qui fluisce irrepugnabile il corollario, che va riguardato siccome irritato e nullo qualunque Decreto ministeriale, che ne ordini la chiusura per ragione meramente scolastica, cioè dedotta dalla natura e dall'ordine degli insegnamenti, o dal carattere degli insegnanti. Vero è, che l'art. 9 della Legge 1857 assoggetta tali Istituti alla vigilanza governativa; ma l'art. 1° di essa Legge non estende siffatta vigilanza fino alla ragione degli studi, bensì formalmente la restringe alla tutela della morale, della igiene, dell'ordine pubblico e delle politiche istituzioni. Torna poi inutile l'avvertire, che i piccoli Seminarii ecclesiastici traggono la loro indole costitutiva non già dalla foggia o dal colore dell'abito, che indossano gli alunni, ed intorno a cui il Governo non ha diritto di pronunciarsi, bensì dal carattere ecclesiastico del Capo che li governa, cioè del Vescovo titolare.

Poche parole rimangono a dirsi intorno gli Istituti d'istruzione secondaria, che vestono il carattere di ospizi di carità o di privata beneficenza. Abbiamo già chiarita e posta in sodo l'indole loro propria, che intrinsecamente li differenzia dagli Istituti privati ordinarii: qui adunque niente più rimane che trarne la illazione, non essere conforme nè a ragione, nè a giustizia legale chiudere di siffatti stabilimenti per ciò solo, che non vi insegnino sempre nè tutti maestri approvati, ed essere poi imperdonabile delitto lo sbandarne per ciò i poveri giovanetti colà adunati. Arroge nuovo argomento, che milita in loro favore: qui, dove l'insegnamento è gratuito, non evvi ragione, per cui altri si lagni dello scarso od infelice successo degli

studi dovuto alla mancanza di abilità legale negli insegnanti, mentre i genitori, che affidano i loro figli a stabilimenti privati comunemente detti, sostenendo spese e fatiche hanno diritto, che gli studi siano condotti da istitutori, i quali porgano loro sufficiente garanzia di buon successo.

NB. L'Autore accoglierà di buon grado quante osservazioni gli verranno proposte dagli onesti ed intelligenti lettori di quest'opuscolo.

INDICE

PROEMIO	<i>pag.</i> 7
CAPO I. Lo spirito della Legge Casati in rispetto all'insegnamento privato	» 11
— II. I prescritti della Legge e l'insegnamento privato secondario	» 14
— III. Delle diverse sedi d'istruzione secondaria privata »	17
— IV. Chiusura degli istituti di libero insegnamento »	23

